



Comune di Pombia

Regione Piemonte Provincia di Novara



REGOLAMENTO SCAVI STRADALI e RELATIVI RIPRISTINI

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 29/11/1999)

SEZIONE I - NORME GENERALI -

Articolo 1 - Il Comune di Pombia provvede su tutto il territorio comunale ai sensi della vigente normativa alla disciplina dei lavori di esecuzione di scavi, opere o depositi, anche temporanei, su strade di proprietà comunale.

Articolo 2 - Ai fini del presente regolamento sono sottoposti alla preventiva autorizzazione comunale tutti i lavori e le opere che comportino la modificazione del manto stradale per allacciamenti alla rete dei servizi comunali o altri servizi pubblici o privati che interessino le strade comunali.

Articolo 3 - Sono pure sottoposti alla preventiva autorizzazione comunale tutti i lavori e/o le opere eseguite su strade vicinali soggette a uso pubblico che possono comportare impedimento al pubblico transito, nell'ambito del potere di polizia sulle strade attribuito al Sindaco ai sensi dell'art. 15 D.L. 1.9.1918 n. 1446.

Senza preventiva autorizzazione di cui all'art. 2 è vietato eseguire scavi, opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade comunali e/o vicinali e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

Articolo 4 - I titolari dell'esecuzione dei lavori e/o opere devono rivolgere domanda di autorizzazione al Sindaco presso l'Ufficio Tecnico Comunale, con l'indicazione delle proprie generalità e codice fiscale ed indicazione della natura dei lavori interessanti le strade comunali o vicinali soggette a pubblico transito, allegando elaborati descrittivi a firma di tecnico abilitato.

Articolo 5 - Il Sindaco o il Responsabile del Servizio Tecnico, previa acquisizione di parere consultivo obbligatorio ma non vincolante della Commissione Edilizia e dell'Ufficio Tecnico, provvederà al rilascio motivato dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori sulle strade di proprietà comunale o vicinali soggette a pubblico transito.

L'autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare ogni eventuale danno derivante dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

Articolo 6 - Qualora la natura dei lavori che devono essere eseguiti sia riferita a società od enti diversi dal Comune ma gestori di servizi pubblici quali la distribuzione di energia elettrica, gas metano, telefonia fissa/mobile e collegamenti informatici, collegamenti televisivi via cavo e ogni altra rete di pubblico interesse, l'autorizzazione comunale allo scavo rimane subordinata alla fornitura del servizio stesso da parte della Società di Ente gestore, ed in deroga al versamento del deposito cauzionario di cui al successivo articolo 10.

I titolari del servizio hanno comunque l'obbligo di osservare, oltre ad ogni altra norma del presente regolamento, tutte le condizioni e prescrizioni imposte nell'atto di autorizzazione dal Comune in qualità di ente proprietario della strada.

Articolo 7 - L'autorizzazione alla posa di reti tecnologiche potrà essere accordata in via del tutto precaria per una durata comunque massima, se non disdetta prima, di anni 29 decorrenti dalla data di rilascio della autorizzazione comunale. Trascorso tale termine massimo la autorizzazione si intenderà decaduta di diritto se non rinnovata a tempo opportuno previo pagamento dei corrispettivi che verranno stabiliti dall'Amministrazione.

Articolo 8 - In caso di dismissione da parte del Comune del tratto di strada interessato dai lavori oppure per il suo riutilizzo con modalità incompatibili con i lavori realizzati dal Concessionario, questi dovrà a propria cura e spesa senza nulla pretendere a titolo di risarcimento e a semplice richiesta con almeno 90 giorni di anticipo, provvedere alla rimozione o al loro spostamento così come sarà indicato dal Concedente;

Articolo 9 - I lavori oggetto della richiesta di autorizzazione sono sottoposti, così come previsto dal D.L.vo 15.1.1993 n. 507 e successive modifiche, alla dovuta tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Il Concessionario dovrà presentare al Comune ai sensi del Tart. 50 del D. L.vo 507/93, apposita denuncia entro 30 giorni dalla data del rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della autorizzazione.

Articolo 10 - D rilascio dell'autorizzazione comunale è inoltre subordinato al preventivo versamento obbligatorio di una cauzione a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di ripristino pari a:

a) STRADE BITUMATE; cauzione fissa di Lit. 500.000 fino a mi 5,00 di scavo (oppure mq 5,00 per scavi di oltre m. 1,00 di larghezza), cauzione di Lit. 100.000 al metro lineare per ripristini superiori a mi 5,00 (oppure Lit. 100.000 al metro quadrato per scavi di oltre m. 1,00 di larghezza);

b) STRADE STERRATE in MACADAM: cauzione fissa di Lit. 300.000 fino a mi 5,00 di scavo (oppure mq 5,00 per scavi di oltre m. 1,00 di larghezza), cauzione di Lit. 60.000 al metro lineare per ripristini superiori a mi 5,00 (oppure Lit. 60.000 al metro quadrato per scavi di oltre m. 1,00 di larghezza);

e) STRADE o SPAZI PUBBLICI aventi finitura con MATERIALI DI PREGIO o PARTICOLARI (quali pavimentazioni in sasso, autobloccanti, aiuole e/o fioriere, cordoli e bordature in cemento/sasso e ogni altro materiale per il cui ripristino, a giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, sia necessaria una particolare e maggiore garanzia economica): cauzione pari al 100% del costo di ripristino con un minimo di Lit. 1.000.000 fino a mi 5,00 di scavo (oppure mq 5,00 per scavi di oltre m. 1,00 di larghezza), cauzione di Lit. 200.000 al metro lineare per ripristini superiori a mi 5,00 (oppure Lit. 200.000 al metro quadrato per scavi di oltre m. 1,00 di larghezza);

Il periodo del deposito cauzionale infruttifero non potrà essere inferiore a mesi 12 dalla data di ultimazione dei lavori a garanzia del ripristino a regola d'arte del sedime stradale che verrà manomesso in dipendenza della realizzazione delle opere.

La cauzione potrà essere costituita anche mediante fidejussione, della durata di 18 mesi eventualmente rinnovabile, da parte di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati e dovrà contenere tra l'altro l'espressa dichiarazione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione e ad eccepire il decorso del termine di cui rispettivamente agli artt. 1944 e 1957 del C.C. , nonché l'impegno che il pagamento della somma garantita sarà effettuato entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta scritta del Comune: a firma del fidejussore dovrà essere autenticata da notaio a norma di legge.

La cauzione sarà svincolata subito dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori anzidetti da parte della Provincia.

La restituzione del deposito cauzionale o lo svincolo della fidejussione rimangono comunque subordinati alla regolare esecuzione dei lavori di ripristino accertati dall'Ufficio Tecnico Comunale entro 30gg. dalla richiesta in carta semplice scritta da parte del Concessionario.

SEZIONE II- NORME TECNICHE GENERALI

Articolo 11 - I lavori di scavo dovranno essere iniziati entro 1 anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo diversa prescrizione riduttiva da parte dell'Amministrazione Comunale in sede di rilascio della autorizzazione, previa osservanza delle condizioni e prescrizioni tecniche del presente regolamento e dell'atto di autorizzazione stesso.

PRESCRIZIONI GENERALI

- prima e durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere posti i segnali previsti dal vigente Codice della Strada e dal regolamento di

esecuzione, a cura e spese del concessionario, sia di giorno che di notte, e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per rendere regolare il traffico.

- prima dell'esecuzione degli scavi dovranno essere preventivamente avvisati e consultati gli enti gestori di servizi di pubblica utilità quali acquedotto, energia elettrica, gas metano, telefono e/o eventuali altri che potranno impartire ordini, indicare modalità di scavo e assistere agli stessi al fine di evitare rotture e garantire la sicurezza e la continuità dei servizi offerti;

- la data di inizio degli scavi dovrà essere preventivamente comunicata e concordata con l'Ufficio di Polizia Municipale che ne potrà disporre lo spostamento in funzione di particolari necessità di transito (funerali, processioni, manifestazioni varie, ecc.)

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere intralciato né interrotto il traffico il transito stradale, salvo che non sia necessaria per l'esecuzione dei lavori, previa verifica del Tecnico Comunale e su richiesta del concessionario, l'interruzione del traffico con apposita ordinanza del Sindaco.

- è fatto divieto di tenere scavi aperti durante la notte: ogni responsabilità civile e/o penale derivante sarà imputata a carico del Concessionario, oltre alle sanzioni di cui al presente regolamento;

- gli scavi attraverso la strada dovranno essere eseguiti di norma su metà per volta e non potrà essere iniziato lo scavo sulla seconda metà strada se prima non sarà stato ultimato il reinterro sulla parte precedentemente scavata;

- i materiali provenienti dagli scavi dovranno essere disposti a lato, il più esternamente possibile rispetto alla sede stradale in modo da non interrompere né intralciare il transito.

- ogni cedimento o deformazione del nuovo piano viabile dovuto ai lavori di rottura e/o ripristino che si verifichi entro un anno dal loro termine, dovrà essere riparato a cura e spese del Concessionario;

A) PRESCRIZIONI PER STRADE BITUMATE

- il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito immediatamente con materiale arido scevro da terra e arbusti fino a cm 25 sotto la superficie della pavimentazione bituminosa, costipando lo stesso in modo perfetto e con mezzi meccanici adeguati: sopra questo dovrà essere steso uno strato di misto di sabbia e ghiaia di fiume per fondazione stradale adeguatamente compresso fino a cm 8 dal piano stradale;

- soprastante strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore compresso di cm 8, esteso per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa e a raso con la pavimentazione bituminosa esistente;

- manto di usura in calcestruzzo bituminoso dello spessore compresso di cm 3 steso per una larghezza costante di m. 2,00 e comunque non inferiore a 50 cm dal limite del perimetro dello scavo;

- i lavori di ripristino e sistemazione delle strade asfaltate dovranno comunque essere eseguiti nei 3 giorni successivi al termine del reinterro dello scavo, e rifiniti secondo le prescrizioni succitate nei successivi 60 giorni, con esclusione dei mesi invernali su insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico comunale.

- sulle strade, aventi carreggiata di larghezza media maggiore di 4 m. il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (pari a metà carreggiata);

- sulle strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore a 4 m. il manto di usura dovrà essere steso sull'intero piano viabile. In corrispondenza degli attraversamenti, la pavimentazione sarà ripristinata per una larghezza di 5 m per tutta la sezione stradale. Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto sarà esteso a tutta la tratta interessata;

- nel caso in cui lo scavo interessasse il centro della strada, il manto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile;

- qualora il ricarico rispetto al piano preesistente conseguente alla stesura del manto di usura compromettesse o modificasse il normale defluire superficiale delle acque piovane oppure innalzasse il piano stradale sopra la quota di soglia o accessi carrai/pedonali preesistenti, dovrà essere preventivamente effettuata una fresatura dello spessore equivalente su tutta l'area da ripavimentare (comprensiva cioè dello scavo e del sormonto perimetrale);

- nel caso in cui le tubazioni vengano posate a tergo dei muri di sostegno, lo scavo dovrà essere tenuto a distanza non inferiore a m 1,50 dalla testata dei muri di sostegno o dei banchettoni stradali;

- è normalmente vietata la posa di tubazioni, di qualsiasi natura, nelle banchine stradali. A insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico e solo per motivata necessità lo scavo potrà essere eseguito in banchina, a condizione che sia tenuto a distanza non inferiore a 0,50 m dal bordo bitumato e che sia garantita la stabilità della banchina stradale e il funzionamento della cunetta di deflusso delle acque;

- in ogni caso la pavimentazione bituminosa dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo e senza intaccarne i bordi: a insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico potrà essere imposto il taglio con disco;

B) PRESCRIZIONI per STRADE STERRATE in MACADAM

- il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito immediatamente con materiale arido scevro da argilla o arbusti fino a cm 25 sotto la superficie del sedime stradale, costipando lo stesso in modo perfetto e con mezzi meccanici adeguati: sopra questo dovrà essere steso uno strato dello spessore compreso di cm 20 di misto di sabbia e ghiaia di fiume e cm 5 compressi di pietrisco;

- i lavori di ripristino delle strade non asfaltate dovranno comunque essere eseguiti nei 3 giorni successivi dal termine del reinterro dello scavo e rifiniti secondo le prescrizioni succitate nei successivi 60 giorni, in ogni periodo dell'anno;

C) PRESCRIZIONI per STRADE o SPAZI PUBBLICI aventi finitura con MATERIALI DI PREGIO o PARTICOLARI

- a insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico dovranno essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a garantire, oltre alla complanarità assoluta con i piani preesistenti, anche la salvaguardia degli aspetti più propriamente estetici: a tal fine dovrà prioritariamente essere previsto il recupero dei materiali di finitura preesistenti e il loro riutilizzo previa accurata pulitura. L'eventuale materiale mancante potrà essere sostituito con altro di eguali caratteristiche tecniche ed estetiche: in casi particolari su indicazione dell'Ufficio Tecnico potranno essere imposti lavori di pulitura, pitturazione o altro anche sulle parti limitrofe al fine di un risultato finale più uniforme.

Articolo 12 - Rimane posto a carico del Concessionario ogni responsabilità derivante a se e/o a terzi per danni che possono essere cagionati dall'esecuzione dei lavori di scavi stradali condotti sia da parte del Concessionario che da terzi da questo incaricati della loro esecuzione.

Articolo 13 - L'Amministrazione Comunale, ente proprietario delle strade comunali, si riserva in applicazione degli articoli surrichiamati il proprio diritto di accertare la regolare esecuzione dei lavori da parte del Tecnico Comunale, e/o il diritto di vigilanza all'osservanza del presente regolamento da parte dell'Ufficio di Polizia Urbana, al fine sia dell'applicazione delle sanzioni previste che della restituzione della cauzione di garanzia.

Articolo 14 - L'Amministrazione Comunale qualora sia accertata, a seguito di sopralluogo con verbale dell'Ufficio di Polizia Urbana o del Tecnico Comunale, la mancata esecuzione dei lavori di ripristino nei termini succitati e/o l'irregolarità nell'esecuzione Concessionario le sanzioni previste dal presente regolamento e ne ordinerà l'immediata esecuzione o il loro rifacimento: in caso di inottemperanza gli stessi verranno eseguiti d'ufficio direttamente dal Comune, con notifica dell'addebito della spesa relativa a carico del Concessionario e con incameramento a titolo di acconto della cauzione di cui all'articolo 7.

Articolo 15 - Il Concessionario prima del rilascio della autorizzazione comunale dovrà dichiarare di accettare le presenti norme tecniche di prescrizione per la regolare esecuzione dei lavori di scavo e di ripristino delle strade comunali e/o vicinali di uso pubblico.

SEZIONE III- SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 16 - Fatte salve le sanzioni penali che possono derivare dalle azioni e/omissioni di cui all'art. 10, l'inosservanza delle altre prescrizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa fino a Lit. 1.000.000, ai sensi dell'art. 106 del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 383 e combinato art. 5 della Legge 08.06.1990 n. 142.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati per ragioni di pubblico interesse e sempre che il fatto non costituisca più grave reato.